

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

SAIA. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare (Chieti) ha autorizzato nel 1996, con regolare delibera, la soppressione dell'ultimo passaggio a livello che collega il lungomare cittadino con la strada statale 16 Adriatica;

all'origine di questo provvedimento vi sarebbe l'esigenza da parte delle Ferrovie dello Stato di liberarsi delle tradizionali attività di controllo e gestione delle biglietterie di stazione, dei sistemi di controllo e dei passaggi a livello, il tutto in un più ampio scenario di ridimensionamento dei costi di gestione che rendono le ferrovie italiane tra le più insicure in Europa e nel mondo;

la soppressione dell'ultimo passaggio a livello di Francavilla verrebbe rappresentata come un'esigenza di progresso e di sicurezza;

ciò non appare sufficiente a giustificare un intervento che avrebbe i seguenti inconvenienti:

a) a Francavilla esistono già 8 sottopassaggi che vanno dai 2 a 3,5 metri di altezza;

b) ogni qualvolta che si verificano delle precipitazioni meteorologiche di una certa entità i sottopassaggi si allagano e non è possibile attraversare la ferrovia se non dall'ultimo passaggio a livello rimasto. A tale proposito è opportuno precisare che molte scuole materne, elementari e medie si trovano sul versante mare, il che crea seri problemi per gli alunni che abitano sul versante a monte e che rimarrebbero bloccati quando tutti i sottopassaggi risultano

allagati, se venisse soppresso l'unico varco rimasto che è il passaggio a livello in questione;

c) l'altezza degli attuali sottopassaggi e di quello da realizzare non consente il transito di mezzi di una certa altezza che per attraversare la ferrovia dovrebbero fare il giro dal porto di Pescara (circa 10 chilometri);

d) da un'inchiesta fatta tra i cittadini ed i commercianti nelle strade adiacenti al passaggio a livello, sono emersi pareri unanimi circa l'inutilità di un ulteriore sottopassaggio che penalizzerebbe ulteriormente sia la sicurezza stradale (in quanto non esistendo più il passaggio a livello le automobili aumenterebbero la loro velocità), sia il commercio (in quanto l'aumento del traffico veicolare e della velocità ridurrebbero notevolmente la possibilità di sosta);

e) la realizzazione di un sottopassaggio ferroviario, anche se a totale carico delle Ferrovie dello Stato, contrasterebbe fortemente con l'ormai prossimo arretramento del tracciato ferroviario;

il territorio, dopo l'arretramento della ferrovia, resterebbe irrimediabilmente devastato;

lo stesso sindaco di Francavilla avrebbe espresso la disponibilità a recedere rispetto a decisioni già prese in consiglio comunale, ove peraltro nella maggioranza il voto non è stato unanime, nel caso che le Ferrovie dello Stato dovessero desistere dalla decisione di chiudere il passaggio a livello —:

se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ritenga opportuno intervenire presso le Ferrovie dello Stato affinché, anziché chiudere definitivamente il passaggio a livello in parola, venga realizzato un soprapasso pedonale costituito di materiale amovibile (prefabbricati in carpenteria metallica), sia realizzata la chiusura del passaggio a livello con una cancellata chiusa con catenaccio che possa essere aperta dai vigili urbani o dal personale delle Ferrovie dello Stato ogni qual-

volta fosse necessario per assicurare il transito in particolari circostanze, come quelle su riportate, tenendo anche conto del fatto che c'è già un sottopasso a 100 metri a nord ed uno 200 metri a sud del passaggio a livello in parola;

per quale motivo, mentre altre città che sono nelle stesse condizioni, sempre sulla costa adriatica, hanno deciso di preservarsi una via di fuga in superficie lasciando quindi almeno un passaggio a livello esistente nel centro cittadino, ciò non avvenga a Francavilla al Mare;

se non si ritenga più utile che il forte risparmio economico derivante dalla non realizzazione del sottopassaggio venga utilizzato dalle ferrovie per migliorare i sottopassaggi già esistenti, eliminando definitivamente il problema degli allagamenti quando piove;

quali decisioni intenda assumere il Ministro dei trasporti e della navigazione nel merito della questione e, in particolare, se non ritenga opportuno inviare una ispezione ministeriale *in loco* per valutare seriamente le questioni che sono state esposte, al fine di evitare che venga messo in atto dall'ente Ferrovie dello Stato un intervento costoso, inutile, devastante sul piano ambientale, dannoso e, in taluni casi, persino pericoloso per gli abitanti della cittadina che, in talune circostanze, si vedrebbero preclusa ogni via di collegamento con altre zone della città. (3-02644)

RIZZA — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la recente approvazione di alcune norme che modificano in modo sostanziale la disciplina della professione dell'ottico rischia di provocare effetti potenzialmente dirompenti sia dal punto di vista occupazionale sia per la diffusione di fenomeni di abusivismo, tutto a discapito della tutela del consumatore;

il comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 112 del 1998 « decreto Bassanini », ha abrogato gli articoli 6 e 7

del regio decreto 1334 del 1928 che prevedevano l'obbligo di esibizione al comune del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ottico da parte del titolare o del preposto al punto vendita e il divieto di effettuare vendite se non direttamente dal soggetto autorizzato o almeno alla sua presenza;

queste abrogazioni comportano di fatto il venir meno di un serio controllo circa il rispetto dell'obbligo di possedere il titolo di abilitazione alle vendite;

il Ministero della sanità con circolare 12 giugno 1998, concernente il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE (che stabilisce che a partire dal 15 giugno 1998 i fabbricanti di dispositivi medici possono immettere in commercio solo prodotti conformi alla normativa comunitaria e recanti la marcatura CE) ha escluso l'applicazione della normativa suddetta agli ottici in quanto tale figura professionale non rientrerebbe nella dizione di fabbricante o assemblatore, nonostante la positiva previsione in un senso o nell'altro ovvero in entrambi da parte di numerosi stati membri dell'Unione europea nelle rispettive discipline di attuazione della direttiva stessa;

tale esclusione, unitamente alle abrogazioni risultanti dal « decreto Bassanini », rischia di comportare conseguenze negative per i consumatori perché l'assenza dell'obbligo di una dichiarazione di conformità non garantisce che il dispositivo medico sia realizzato da soggetti dotati di specifici requisiti professionali, permettendo inoltre a operatori non qualificati di essere ricompresi nelle previsioni del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 come fabbricanti di dispositivi su misura, eliminando di fatto la categoria degli ottici —:

se non ritenga opportuno un urgente riesame della circolare del 12 giugno 1998. (3-02645)

BERSELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'avvocato Raffaello Giorgetti con studio in Arezzo, piazza Guido Monaco n. 11, esercita la professione forense da oltre 30 anni ed è il legale per così dire « storico » di Licio Gelli in conseguenza del quale incarico egli ha subito recentemente angherie di ogni sorta;

a seguito della recentissima scomparsa del suo « venerabile » assistito si sono verificati fatti gravissimi per la figura del difensore;

venerdì 8 maggio 1998 verso le 18.00 l'avvocato Giorgetti ha ricevuto in studio la visita del dottor Mario Pietrantozzi, *ex* dirigente dell'ufficio Digos di Arezzo. Questi, con fare fra il paternalistico ed il disinteressato amichevole suggerimento, dopo aver premesso di essere stato mandato dal ministero dell'interno perché conosceva la situazione, e faceva presente all'avvocato Giorgetti in quanto legale anche della famiglia, l'opportunità che il latitante si facesse trovare affinché il Gelli non passasse alla storia come un criminale, aggiungendo che sarebbe stato cercato da squadre specializzate nella cattura dei latitanti per cui « il gioco sarebbe diventato pesante » e frasi più o meno analoghe che l'avvocato Giorgetti ha recepito come larvate minacce. Il legale gli rispondeva, fra l'altro, che non sapeva dove si trovasse il suo assistito, ma che avrebbe riportato il tutto doverosamente ai familiari;

la stessa sera dell'8 maggio 1998 verso le ore 21.00 l'avvocato Giorgetti usciva di casa in auto per recarsi ad una festa da amici ed ha notato che una Fiat Uno targata AA445ZF, con due uomini dal fare sospetto, lo seguiva. Lì per lì non dava gran peso alla cosa. Quando verso le ore 01.00 del 9 maggio usciva per far rientro a casa notava che la solita auto, con i soliti occupanti, aveva ripreso a seguirlo. Faceva notare l'episodio alla moglie la quale, giustamente preoccupata, gli consigliava di andare in questura a riferire; dopo quello

fatto apprendeva, da due gentilissimi agenti, che si trattava di una loro auto civile;

la mattina di sabato 9 maggio, dopo aver visto dalla finestra fino dalle ore 8.00 appostata sotto casa la solita auto, e usciva a piedi e notava che gli occupanti, questa volta un uomo alto e con gli occhiali ed una donna giovane e graziosa, lo seguivano ovunque si recasse;

dopo aver fatto notare tale comportamento a vari colleghi incontrati casualmente, l'avvocato Giorgetti riferiva la cosa in via informale al Consiglio dell'Ordine nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Arezzo, riservandosi di formalizzare le proprie doglianze. Nel tornare in studio notava che la sorveglianza era continuata essendo stato seguito a piedi, mentre per tutto il tempo che era rimasto in studio, i due si erano appostati in una panchina della sottostante piazza Guido Monaco, inoltre quando era uscito lo avevano di nuovo seguito;

questa situazione è continuata con altra auto civile Fiat Uno grigio cenere targata AR 429561 (con equipaggio misto), con Alfa Romeo grigio metallizzato targata AH653HB; il giorno di domenica 10 maggio è stato seguito dalla solita auto e da altra di marca giapponese AK 202SP;

dal giorno 10 maggio l'avvocato Giorgetti viene seguito solo se usa l'auto mentre, apparentemente, se va a piedi non è seguito. Sotto la sua abitazione c'è un posto fisso di sorveglianza 24 ore su 24; questa sorta di abuso pare che abbia un solo scopo, quello cioè di avvertire l'avvocato Giorgetti, nel caso in cui intenda entrare in contatto in qualche modo col Gelli, di non farlo. Però secondo l'avvocato Giorgetti ha anche lo scopo di avvertirlo con tutte le ovvie conseguenze;

date tali premesse l'avvocato Giorgetti ha concreto motivo di ritenere che tutti i suoi telefoni siano stati già posti sotto ascolto o, comunque, siano intercettati così

come ha motivo di ritenere che siano state disposte intercettazioni ambientali anche in auto;

il 13 maggio 1998 l'avvocato Giorgetti ha presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Arezzo ed alla Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Arezzo col quale lamentava una sorta di sorveglianza illegittima, ingiustificata e gravemente lesiva del suo status sia di difensore che di cittadino;

ad oggi non solo la sorveglianza non è cessata ma è andata aumentando con episodi assolutamente inaccettabili e lesivi non solo dei principi generali di libertà e di difesa, come sanciti nella Costituzione, ma anche della necessaria riservatezza che è connaturata alla professione di avvocato;

agenti della Digos che svolgono il servizio nei confronti dell'avvocato Giorgetti non solo sovente violano gli spazi di libertà e privacy di un qualsiasi cittadino ma annotando e riferendo conseguentemente ai loro superiori ogni sua mossa, soprattutto durante la sua attività di lavoro in studio e fuori, indicando anche il nome di chi incontra, violano gravemente il corretto principio della sacralità e della segretezza del diritto di difesa;

l'avvocato Giorgetti è stato seguito fin dentro gli uffici giudiziari di Roma il 19 maggio 1998, è stato affiancato, sempre a Roma ed in pari data, da agenti che gli stavano tanto vicino da sentire distintamente le sue conversazioni telefoniche personali con il cliente che era con lui —:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati in merito a quanto sopra;

se e da chi sia stata disposta od autorizzata tale sorveglianza;

se non ritengano comunque risibile sottoporre l'avvocato Giorgetti a questo tipo di angherie e di speciale sorveglianza, quando nulla colpevolmente si è fatto per evitare la peraltro prevedibilissima scomparsa del suo « venerabile » assistito.

(3-02646)

SIMEONE e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

dinanzi alla Corte d'assise di Reggio Calabria si sta svolgendo un procedimento denominato « Olimpia » contro centinaia di cittadini imputati, dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, di diversi reati essenzialmente sulla base di dichiarazioni di « pentiti » tra i quali tale Giacomo Ubaldo Lauro;

nei giorni scorsi, ha iniziato a svolgere la sua requisitoria il sostituto procuratore della Repubblica della procura della Repubblica presso quel tribunale, dottor Salvatore Boemi, il quale ha, fra l'altro, formulato una serie di accuse contro non meglio precisati « ambienti » e « magistrati »;

tali accuse, sono state riprese dalla stampa locale ed hanno suscitato notevole allarme sociale;

in particolare, richiamando dichiarazioni dei « pentiti » all'origine del processo « Olimpia », il dottor Boemi ha affermato, fra l'altro, che « ...ci sono giudici buoni e giudici non buoni... »;

in precedenza, nello svolgimento della difesa d'ufficio dell'« onorabilità » del succitato Giacomo Ubaldo Lauro, il dottor Boemi ha sferrato un attacco al professor Paolo Signorelli ed al dottor Vincenzo Cafari, rispettivamente autore di un articolo e direttore del periodico « Giustizia Giusta » che lo ha pubblicato nel marzo 1997 e nel quale si indicavano le ragioni per diffidare di un soggetto quale Lauro, individuato dalla Guardia di finanza, nel corso di un'indagine di polizia giudiziaria, in contatto con il fratello, dedito al traffico di sostanze stupefacenti in concorso con tale Jimenez la cui moglie risultava ospite dello stesso Giacomo Ubaldo Lauro presso una struttura « coperta » (per « ragioni di sicurezza »), dove lo stesso abitava sorvegliato da dipendenti della DIA, per come è risultato da un processo svoltosi dinanzi al

tribunale di Locri e, successivamente, dinanzi alla corte d'appello di Reggio Calabria;

il dottor Boemi ha aggiunto, fra l'altro, «...Lauro costituisce uno degli assi, uno degli strumenti importanti che la pubblica accusa offre in questo processo...»;

in altre parti della requisitoria si leggono dei riferimenti al notaio Marrapodi il quale, a dire del dottore Boemi, «...ha subito da vivo e ha subito da morto situazioni analoghe a quelle di Lauro...» perché con Lauro «...aveva(no) fatto nomi, cognomi dei potenti, che se avessero un minimo di ritegno, questa città dovrebbero abbandonare!» che delineano un quadro non esaltante per l'amministrazione della giustizia e il rispetto delle libertà democratiche dei cittadini;

ciò è tanto più grave ed ha determinato notevole allarme sociale, in quanto si accompagna all'ammissione da parte dello stesso oratore di «...una rispettabile decisione del GUP» per cui «...non c'è imputazione per gli imputati...»;

nella stessa requisitoria si legge che «...che nel suicidio di Marrapodi Pietro c'è uno dei segreti sui quali la procura distrettuale... non si potrà acquietare...» e che «...Marrapodi... è stato ucciso, perché io non credo che si sia suicidato. E questo doveva dirvi qui da vivo, e non da morto, perché questa città si è poi venduta alla mafia. Facendo di un gruppo di ignoranti, di incolti, i padroni di questa città»;

secondo un'inquietante ipotesi che si potrebbe intravedere in quanto riferisce il dottor Boemi, il «suicidio» del notaio Marrapodi, potrebbe ricercarsi nella minaccia prospettatagli, di richiedere nuovamente il suo arresto se non avesse confermato le dichiarazioni verbalizzate in precedenza;

da quanto esposto discende, secondo gli interroganti, la necessità di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta che verifichi:

la gestione degli enormi poteri affidati alle direzioni distrettuali antimafia;

i rapporti tra «pentiti» e procuratori;

la gestione del «pentimento» e sui costi dello stesso;

i salvataggi operati dalle procure che avevano avviato inchieste sulla base di dichiarazioni di «pentiti» nel momento in cui costoro sono stati arrestati e denunciati per altri delitti commessi mentre «collaboravano»;

il numero dei cittadini sottoposti a lunghi periodi di carcerazione sulla base di dichiarazioni di «pentiti»;

la verifica di tali dichiarazioni secondo quanto previsto dall'articolo 358 del codice di procedura penale e sul rispetto di questa norma da parte degli inquirenti;

i tentativi di costringere i giudici, togati e popolari, ad accettare gli «impianti accusatori» proposti dai procuratori;

i giudici incriminati per il solo fatto di essersi opposti a tale modo di procedere —:

se corrisponda al vero che la Guardia di Finanza di Catanzaro, come riportato nel citato articolo di *Giustizia Giusta*, indagando su un vasto traffico internazionale di stupefacenti, abbia intercettato conversazioni telefoniche comprovanti i contatti tra i fratelli Lauro quando uno dei due, Giacomo Ubaldo, si trovava protetto in una struttura del Ministero dell'Interno nella quale ospitava la moglie del trafficante colombiano Jimenez, complice del fratello;

acclarato ciò, quali provvedimenti siano stati presi in seguito a tale scoperta e quale ne sia l'esito;

quali somme siano state pagate a Giacomo Ubaldo Lauro ed al fratello di questi, per la «collaborazione» prestata;

se siano stati avviati procedimenti per calunnia in relazione alle loro «rivelazioni» delle quali si sia riscontrata l'infondatezza e quale ne sia stato l'esito;

se, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112 della Costituzione, risulti che il dottor Boemi abbia aperto un fascicolo presso il suo ufficio sull'«uccisione» del notaio Marrapodi — fatto di cui si dice convinto — e quale sia lo stato dell'eventuale procedimento;

se, analogamente, risulti essere stato aperto dal dottor Boemi un fascicolo e relativo a quali reati, per i «potenti» che a suo dire «dovrebbero abbandonare la città», e se sussista un reato di mancanza di un «minimo di ritegno»;

se risulti che il dottor Boemi abbia provveduto ad inviare al giudice competente le denunce contro «magistrati» che, a suo dire, si sono trovati nei «rapporti» garantiti tra gli stessi «...i propri nuclei familiari e gli altri fratelli»;

se ne risultino i nomi e quale sia stato l'esito dei procedimenti, penali e/o disciplinari, successivi a tale invio;

se, avendo ammesso che il notaio Marrapodi si è «impiccato! Dopo che mi (gli) aveva sempre garantito di non credere al suo suicidio...», mentre è possibile «...leggere su certi giornali in questa città, che si stava pentendo di essersi pentito...», non ritengano che debba essere effettuata una indagine diversa da quella operata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, rappresentata dal dottor Boemi;

se, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover disporre una apposita ispezione presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria, al fine di acclarare se, in quanto «rivelato» dal dottor Boemi, possa configurarsi una prassi anomala di estrinsecazione di poteri inquisitori non prevista dalle leggi italiane e proibita da convenzioni internazionali solennemente sottoscritte dall'Italia;

se, trattandosi di una indagine che il dottor Boemi dice riguardare «...uno dei segreti sui quali la Procura... non si potrà acquietare...», non ritengano di sollecitare il procuratore generale presso la corte

d'appello di Reggio Calabria affinché ne chieda il trasferimento in altra sede, non potendosi ritenere, dopo quanto riferito dal dottor Boemi nell'ufficialità di una requisitoria, indipendente ed imparziale il suo ufficio in relazione a quell'indagine;

se non ritengano che gli elogi riservati dal dottor Boemi al «pentito» Giacomo Ubaldo Lauro, le cui affermazioni, in numerose vicende processuali, sono state smentite e la cui veridicità deve essere ancora valutata in processi in corso, non documentino un acritico appiattimento dell'organo inquirente sulle affermazioni del «pentito» con la violazione di quanto previsto dall'articolo 358 del codice di procedura penale;

se, mancando ogni iniziativa giudiziaria per scoprire un omicidio dietro un suicidio, non ritengano che ci si trovi dinanzi ad un'omissione di atti d'ufficio o piuttosto ad inammissibili affermazioni per tentare di suggestionare i componenti della corte d'assise, pregiudicandone l'indipendenza e l'imparzialità con gravissimo danno per la corretta amministrazione della giustizia e la creazione, com'è avvenuto, di notevole allarme sociale che pregiudica l'imparzialità del processo contro gli accusati;

se, in relazione a quanto precede il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover disporre apposita ispezione, al fine della conseguenti iniziative di sua competenza. (3-02647)

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio Maria Soledad Rosas si è suicidata presso la comunità «Sotto i Ponti» a Benevaglia (Cuneo) dove era agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta di Torino sugli attentati all'alta velocità in Val Di Susa;

il 28 marzo 1998 un altro indagato della medesima inchiesta Edoardo Massari si è suicidato nel carcere delle Vallette a Torino;

ancora una volta la giustizia stritola la personalità degli indagati, e «uccide» sotto forma di suicidio;

se la scelta del suicidio appartiene ad una sfera privatissima c'è anche una vicenda giudiziaria che ha fatto da contorno a questa tragedia;

inoltre occorrerebbe fare chiarezza sui motivi per cui l'inchiesta sugli attentati alla Tav si protrae da tempo senza arrivare ad una conclusione della fase preliminare -:

quanti sono stati nel 1998 i suicidi di persone indagate per reati e sottoposte a forme di custodia cautelare preventiva o arresti domiciliari;

quali motivi erano stati adottati per giustificare gli arresti domiciliari a Maria Soledad;

se al momento dei fatti contestati a Maria Soledad la stessa non si trovava all'estero e quindi impossibilitata a compierli;

quali iniziative sono state avviate per accertare le eventuali responsabilità della morte di Edoardo Massari;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che lo sciopero della fame iniziato da un altro indagato per il medesimo procedimento, Silvano Pelissero, produca esiti tragici;

quale sia la sua valutazione sul fatto che in un paese civile come l'Italia una persona si possa uccidere perché umanamente stritolata dal funzionamento della giustizia. (3-02648)

LEONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nella notte dell'11 luglio 1998, in Piazza Campo de' Fiori a Roma, un folto gruppo di giovani ha dato vita a scontri nel corso dei quali sono stati feriti numerosi

agenti delle forze dell'ordine ed è stato aggredito e malmenato il deputato onorevole Teodoro Buontempo;

comportamenti come quelli messi in essere a Campo de' Fiori non possono essere in alcun modo giustificati e tollerati perché sono l'espressione di una cultura violenta ed intollerante e rischiano di innescare nuovamente quella spirale di odio e di paura che il nostro Paese ha già conosciuto in anni passati -:

quali dati siano in possesso del Governo attorno ai gruppi che hanno inscenato la violenta aggressione a Roma;

quali misure intenda adottare per prevenire il ripetersi di episodi così efferabili. (3-02649)

CENTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nella serata di sabato 11 luglio 1998, l'onorevole Teodoro Buontempo è stato aggredito in piazza Campo de' Fiori (Roma) mentre era in corso una manifestazione di solidarietà con l'anarchica Maria Rosas Soledad;

occorrerebbe accertare se vi sono stati comportamenti oggettivamente provocatori da parte di esponenti di Alleanza nazionale che possano aver contribuito a creare un clima di tensione;

tale fatto, di per sé grave e da condannare che ripropone un clima di tensione nella città di Roma, poteva e doveva essere evitato -:

quali iniziative intenda intraprendere per accertare l'esatta dinamica degli incidenti di piazza Campo de' Fiori;

quali iniziative intenda inoltre intraprendere per garantire a Roma la piena agibilità democratica e il diritto di manifestare pacificamente l'indignazione per il suicidio di Maria Soledad. (3-02650)